

DI 30 dicembre 2016, n. 244

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244

(Gu 30 dicembre 2016 n. 304)

Proroga e definizione di termini

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di

garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(omissis)

Articolo 2

Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

(omissis)

Articolo 3

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

(omissis)

Articolo 4

(omissis)

Articolo 5

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

(omissis)

(omissis)

Articolo 6

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

(omissis)

Articolo 7

Proroga di termini in materia di salute

(omissis)

Articolo 8

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

(omissis)

Articolo 9

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

(omissis)

Articolo 10

Proroga di termini in materia di giustizia

(omissis)

Articolo 11

Proroga di termini in materie di beni e attività culturali

(omissis)

Articolo 12

Proroga di termini in materia di ambiente

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di

cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.";

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2016" aggiungere le seguenti: "nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017."; al quinto periodo, sopprimere le parole: ", entro il 31 marzo 2016,".

2. All'allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) alla lettera c), le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".

Articolo 13

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

(omissis)

Articolo 14

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

(omissis)

2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

Articolo 15

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016